

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

www.vedaformazione.it

ANTIRICICLAGGIO INTRODUZIONE ALL'ADEGUATA VERIFICA

GLI ADEMPIMENTI CONCRETI PER OPERARE

Veda

© Veda Srl Copyright 2023 - Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione

www.complianceantiriciclaggio.it

IL MODELLO RELATIVO ALL'ANALISI DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI AML GOAL DEPLOYMENT PLAN©



Questo è il flusso dei processi da svolgere – Aml Goal deployment plan

1

Valutazione del rischio

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

2

Adeguate verifica

3


Conservazione

4

Segnalazione delle operazioni sospette



Questo è il flusso della distribuzione standard delle attività ed il timing plan



ELEMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INCARICO E LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI




Il cliente: persona fisica e persona non fisica

Il cliente

- ✓ il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero **richiede** o **ottiene** una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico “da un professionista ndr”

L'esecutore

- ✓ il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti **poteri di rappresentanza** che gli consentano di **operare** in nome e per conto del cliente;





Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali

Quale attività propedeutica alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.



All'esito della mappatura e classificazione delle prestazioni professionali, sono elencate, le:

Prestazioni professionali il cui rischio inerente è risultato non significativo

Non significativo

Prestazioni professionali con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo

Poco significativo

Abbastanza significativo

Molto significativo



Lo Studio Vs il destinatario

STUDIO

Professionista A

Collaboratori e dipendenti

Professionista B

Collaboratori e dipendenti

Studio associato
Professionista C
Professionista D

Collaboratori e
dipendenti dello Studio
Associato

STP
Professionista E
Professionista F

Collaboratori e
dipendenti della STP

CED

Collaboratori e
dipendenti del CED

Definire con
chiarezza il
perimetro del
destinatario degli
obblighi
evidenziando la
sua
organizzazione:

Titolare
Professionista
Collaboratore
Dipendente
Altri soggetti


- Legittimazione e titoli per l'esercizio della professione;
- Mappatura della struttura organizzativa (dislocazione uffici, stanze, presenza di altri soggetti);
- Organigramma del destinatario;
- Manuali, procedure, modulistica;
- Attestazione formazione del personale;
- Abilitazione portale Sos;
- Deleghe scritte;
- Licenze software gestione antiriciclaggio;



Casistica relativa agli incarichi


La regola:

- ✓ L'obbligo di adeguata verifica è espletato **esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico** per l'esecuzione della prestazione professionale.





Casistica relativa agli incarichi – un esempio





Casistica relativa agli incarichi

Più clienti

- qualora il conferimento dell'incarico è compiuto **congiuntamente da più clienti**, gli obblighi antiriciclaggio devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;

Più professionisti

- qualora della prestazione professionale siano stati **incaricati congiuntamente più professionisti**, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere ai propri obblighi;



Casistica studi associati e STP

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **è svolta dal professionista incaricato** dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta anche senza la presenza fisica del cliente quando i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente



Casistica studi associati e STP

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di **informazioni su scopo** e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- **valutazione del rischio**, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del **controllo costante**, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, dividerne le conclusioni.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA



Persona politicamente esposta

La legge ci dice
ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, **controparte**) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

Il piano delle attività è previsto dalla legge e non dal destinatario

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio

Adeguate verifica



Art. 24, D.lgs. 231/2007

Adeguate verifica rafforzata

Informazioni sullo scopo



Art. 18, comma1, lettera c), D.lgs. 231/2007

Situazione economico-patrimoniale del cliente

Controllo costante



Art. 18, comma1, lettera d), D.lgs. 231/2007

Provenienza dei fondi





Persona politicamente esposta

Chi è?

Le persone fisiche che **occupano** o **hanno cessato di occupare da meno di un anno** importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Presidente della Repubblica e del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;



Persona politicamente esposta

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- Le persone fisiche che, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti;
- Le persone fisiche che intrattengono con la persona politicamente esposta **stretti rapporti d'affari**;
- Le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Focus

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.



Persona politicamente esposta

Vi possono essere dei casi in cui la tassatività delle indicazioni normative relative allo status di PEP non viene integrata:

AD ESEMPIO:

- Assessore comunale di capoluogo di provincia o città metropolitana con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
- Sindaco o assessore di comune con popolazione inferiore a 15,000 abitanti:
- Organi della protezione civile
- Consiglieri delle camere di commercio
- Organi delle comunità montane
- Cariche di altri amministratori di enti pubblici
- Etc

IN TAL CASO:

- Per effetto della valutazione sulla natura giuridica o dell'attività svolta dal cliente ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera a, si potrebbe giungere ad una situazione di rischio alto, tale da rendere operanti le misure di adeguata verifica rafforzate previste dall'art. 24.

NB



Alcune casistiche ed esemplificazioni

A

Cliente
persona
fisica



PEP

B

Socio A

Socio B

Socio C



PEP

1%



49%



50%

SRL CLIENTE

Amministratore



C

Socio A

Socio B

Socio C



20%



30%



50%

SRL CLIENTE

Amministratore



PEP

D

Cliente



Controparte
del cliente



PEP

Adeguate verifica rafforzata

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE



Schema criteri legali individuazione titolare effettivo

Chi è il cliente?

Società di capitali

Persona giuridica
privata

Trust

Per tutte le altre
persone non fisiche

3 criteri

1 criterio

1 criterio

3 criteri

Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art. 20, comma 2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di rappresentanza (art. 20, comma 4).

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 20, comma 4)

Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art. 22, comma 5)

Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art. 20, comma 3), infine si applica la regola dei poteri di rappresentanza (art. 20, comma 4).

Soltanto nelle società di capitali vi è il riferimento alla % superiore al 25%



Il titolare effettivo nelle società di capitali

SOCIETA' DI CAPITALI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

Criteria
residuale

NB

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

1

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

2

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

3

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**



Il titolare effettivo nelle persone giuridiche private

PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni
 - Fondazioni
 - Altre istituzioni
- Con personalità
giuridica iscritte al
registro delle
persone giuridiche
istituito presso le
prefetture

NB

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate



Il titolare effettivo nel Trust

TRUST

NB

QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE
(Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati.....per tutti i trust.

Cumulativamente:

- Costituente o i costituenti;
- Fiduciario o fiduciari;
- Guardiano o guardiani;
- Altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- Dei beneficiari o classe di beneficiari
- Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il professionista è obbligato a conservare traccia delle verifiche effettuate



Il titolare effettivo in tutti gli altri enti

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criteria
residuale

NB

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

1

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

2

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

3

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**



Il titolare effettivo e le partecipazioni pubbliche

Si deve fare riferimento in assenza di specifiche indicazioni ai ruoli apicali dell'Ente.

**Art 9, D.lg. 19
agosto 2016,
n. 175**

(Gestione
delle
partecipazioni
pubbliche)

PARTECIPAZIONI DELLO STATO

Ministero dell'economia e delle finanze

PARTECIPAZIONI DELLA REGIONE

Presidente della regione o altro soggetto
individuato dalla legge regionale

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

Sindaco o dal presidente o da un loro delegato

PARTECIPAZIONI DI ALTRI ENTI

Organo amministrativo dell'ente



Il titolare effettivo e le società fiduciarie

Art. 18,
D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di **ricostruire, con ragionevole attendibilità**, l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Art. 24,
D.lgs.
231/2007

Strutture qualificabili
come veicoli di
interposizione
patrimoniale

Banca d'Italia
Provvedimento del
30/07/2019

È il caso, a titolo
esemplificativo, di trust, **società
fiduciarie**, fondazioni e ulteriori
soggetti giuridici che
possono essere strutturati in maniera
tale da beneficiare dell'anonimato e
permettere rapporti
con banche di comodo o con società
aventi azionisti fiduciari.

Art. 24,
D.lgs.
231/2007

Adeguate verifica rafforzata



Il titolare effettivo e le società fiduciarie

Società fiduciarie **iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

Società fiduciarie **non iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.



Sono tenute a fornire ai fini delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 il nominativo o i nominativi del fiduciante o fiducianti.

Gli amministratori degli enti con personalità giuridica che hanno nella propria catena di controllo società fiduciarie, **hanno l'obbligo di acquisire e conservare** i dati del fiduciante o dei fiducianti mediante richiesta alla società fiduciaria e **devono fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, **tutte le informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.



Il titolare effettivo e le società fiduciarie

MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

Con la dichiarazione che il soggetto obbligato a svolgere l'adeguata verifica riceve dal cliente, viene effettuata **l'identificazione**, ma trattandosi di casistica che rientra nell'ambito dell'art. 24 del D.lgs. 231/2007 è necessario che il professionista riscontri tale dichiarazione ottenendo una conferma dalla società fiduciaria

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Riscontro dei dati richiedendo a:

Società fiduciarie **non iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

Società fiduciarie **iscritte** nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB.

I PROCESSI IDENTIFICATIVI ALLA BASE DELL'ADEGUATA VERIFICA



Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

ATTENZIONE

La fase dell'identificazione si compone sempre di due attività ben precise:



MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI DATI IDENTIFICATIVI

Questa impostazione ci deve accompagnare sempre nella fase dell'adeguata verifica che riguarda l'identificazione.



Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso **riscontro** di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica **dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente**

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso **l'adozione di misure proporzionate al rischio** ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le **misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente**



Contenuto dell'adeguata verifica del cliente

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative

- all'instaurazione del rapporto
 - alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo
 - quelle relative all'attività lavorativa
- salva la possibilità di acquisire, **in funzione del rischio**, ulteriori informazioni, ivi comprese

• **quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente** acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di identificazione e acquisizione delle informazioni sullo scopo, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.



Indicazioni sul controllo costante

La frequenza con cui svolgere le attività previste nell'ambito del controllo costante nel tempo sono state stabilite dal CNDCEC.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Frequenza del controllo costante
Non significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	Almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	Almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	Almeno ogni 6 / 12 mesi

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL CLIENTE



Il rischio da gestire

L'approccio basato sul rischio previsto dalla normativa antiriciclaggio costringe il destinatario ad interrogarsi **sulle proprie scelte** in termini di gestione del rischio di riciclaggio

Responsabilità
penali

Responsabilità
amministrative

Conseguenze
reputazionali

Attenzione:

Il rischio di essere coinvolti **a propria insaputa** in una operazione illecita del cliente è un rischio da gestire con la legge antiriciclaggio.

Se il coinvolgimento del professionista **non è a propria insaputa**, la normativa antiriciclaggio entra in gioco ma entrano in gioco altre regole contenute nel codice penale, concorso, favoreggiamento etc etc



Il sistema

Tutte le misure di adeguata verifica devono essere proporzionali all'entità del rischio.

Chi la deve effettuare?

La valutazione del rischio deve essere svolta dal professionista e non è delegabile a nessuno.

Come?

E' necessario garantire la tracciabilità del processo di valutazione e dovrà essere datata e sottoscritta se gestita su supporto cartaceo.

Quando?

Dovrà essere effettuata in un termine che consenta di valutare come procedere all'adeguata verifica.

Ogni quanto va aggiornata?

In occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.
Laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio potrà non essere compilata



Le prestazioni professionali a rischio inerente non significativo e le regole di condotta

Prestazioni professionali		Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
1	Collegio sindacale	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina.
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	
5	Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative.	
6	Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	
7	Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	
8	Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
9	Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
10	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	
11	Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	
12	Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	
13	Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)	
14	Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	



Le prestazioni professionali a rischio inerente non significativo e le regole di condotta

Prestazioni professionali		Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	
17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	
22	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Il professionista acquisisce una copia della delibera di nomina, da conservare nel fascicolo.
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Esonero previsto dall'art. 17, co. 7 per le dichiarazioni fiscali
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.




Le prestazioni professionali a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

Prestazioni professionali		Rischio inerente
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenze in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenze in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo



Il nuovo modello di valutazione funziona così



Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Importante

Con il punteggio del rischio effettivo si determinano le varie modalità con cui svolgere l'adeguata verifica



Il rischio inerente delle prestazioni professionali

1

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ad ogni prestazione la tabella associa un livello di rischio inerente.

In caso di pluralità di prestazioni rese, allinearsi a quella con grado di rischio più alto

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle Tabelle si cercherà di individuare per analogia quelle che vi sono più prossime.



Il rischio specifico

2

TABELLA RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

N.B. Per alcune prestazioni professionali (es. contabilità, revisione legale dei conti) la tabella B non deve essere compilata

E' necessario calcolare la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella **tabella A** e nella **tabella B** ovvero Somma di A più B diviso 10


Valori Ponderati	Rischio Specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo




Il risultato finale: il rischio effettivo

3

CALCOLO DEL RISCHIO EFFETTIVO



RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)					





Valutazione del rischio – Esempificazione

TABELLA RISCHIO INERENTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Prestazioni professionali		Rischio inerente
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenze in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenze in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

4



Valutazione del rischio – Esempificazione

TABELLE RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	2
	10

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	3
Modalità di svolgimento	2
Ammontare dell'operazione	4
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione	3
Ragionevolezza	3
Area geografica di destinazione	1
	16

$$10+16=26$$

$$26/10=2,6$$

Nel caso l'incarico sia una assistenza continuativa (contabilità etc) la **TABELLA B** potrà non essere compilata, in tal caso si farà la media con i 4 valori della TABELLA A



Valutazione del rischio – Esempificazione

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO DEL CLIENTE E DELLE MISURE DA INTRAPRENDERE

		Ponderazione	Indice di rischio effettivo
Rischio inerente prestazione professionale	4	30%	1,2
Rischio specifico	2,6	70%	1,82
			3,02

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo				
	Abbastanza significativo			3	
	Poco significativo				
	Non significativo				
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=70%)			

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Regole di condotta della tabella 1
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



FINE